

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **112/1982** (ECLI:IT:COST:1982:112)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Udienza Pubblica del **24/03/1982**; Decisione del **21/05/1982**

Deposito del **10/06/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14544**

Atti decisi:

N. 112

ORDINANZA 21 MAGGIO 1982

Deposito in cancelleria: 10 giugno 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 164 del 16 giugno 1982.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 26 gennaio 1931, n. 122 (ordinamento giudiziario militare di pace), conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78

del r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies (che approva il Regolamento organico pel servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonché per quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata); dell'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903 (norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 e nuove disposizioni dell'ordinamento giudiziario militare); dell'art. 16 del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2616 (recte "2316" modificazioni all'ordinamento della giustizia militare); degli artt. 9, comma 2, 15 e 50, comma 2, del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace); dell'art. 1 della legge 4 maggio 1951, n. 570 (rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali) e dell'art. 58, comma 2, del codice penale militare di pace, giudizio promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1979 dal Tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Cortese Pasquale ed altro, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale militare territoriale di Padova, con ordinanza 30 ottobre 1979, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 50 dell'ord. giud. mil. di pace approvato con r.d. n. 1022 del 1941 cit.; 78 r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies, che approva il Regolamento organico pel servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonché quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata; 16 r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316, recante modificazioni all'ordinamento della giustizia militare; 29 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903, recante norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923 n. 2316 e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare; 12 r.d.l. 26 gennaio 1931, n. 122, recante il nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in l. 18 giugno 1931, n. 919, con riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost., nonché degli artt. 15 r.d. n. 1022 del 1941 cit., 1 l. 4 maggio 1951, n. 570, disciplinante la rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali, e 58, secondo comma, cod. pen. mil. di pace, con riferimento all'art. 3 Cost.;

considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità costituzionale è entrata in vigore la legge 1 aprile 1981, n. 121, contenente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, la quale, tra l'altro, dispone, negli artt. 3, 23, 71, 104, che l'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile, che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è disciolto e gli appartenenti entrano a far parte della detta Amministrazione, che essi sono soggetti alla giurisdizione penale ordinaria e che i procedimenti pendenti a loro carico davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità giudiziaria competente per territorio e per materia;

ritenuto che pertanto si appalesa necessario che il giudice a quo proceda a riconsiderare la situazione in base alla predetta normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.